Le **Linee di credito** di seguito descritte sono offerte a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio;
- microimprese e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, qualificabili come cliente al dettaglio.

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica	Igea Digital Bank S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale	Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma
Telefono:	071 2363045
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma	00694710583
P. IVA:	00923361000
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	N° 371
Codice ABI	05029
Appartenente al Gruppo Bancario	Gruppo Bancario Igea Banca
N. iscrizione all'albo dei Gruppi Bancari	5640 quale componente del Gruppo Bancario "Igea Banca"
Numero REA	1775
Sito Internet	www.igeadigitalbank.it
Indirizzo di posta elettronica	segreteria@igeadigitalbank.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

_____	_____	_____
Ragione Sociale	Cognome	Nome
_____	_____	_____
Sede	Email	Qualifica
_____	_____	_____
Telefono	Iscrizione ad Albi o elenchi	N. Delibera iscrizione albo/elenco

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____ Firma del Cliente _____

Che cosa sono gli Affidamenti alle Imprese

Il presente Foglio Informativo descrive caratteristiche, rischi e voci di costo relativi alle seguenti linee di credito:

- Aperture di credito in conto corrente;

- Anticipi su fatture o contratti;
- Accredito salvo buon fine di effetti, ricevute bancarie e altri documenti;
- Sconto di effetti, ricevute bancarie ed altri documenti.

La concessione delle linee di credito sopra indicate è subordinata all'attività di valutazione del Cliente da parte della Banca, con riguardo agli aspetti di solvibilità, affidabilità, reputazione e merito creditizio e, ove presente, alla garanzia diretta della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.

Aperture di Credito in Conto Corrente

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.
La concessione di un'apertura di credito in conto corrente è subordinata all'istruttoria della Banca sulle informazioni patrimoniali fornite dal cliente e/o reperite da fonti pubbliche (Bilanci, Centrale Rischi, Centrale Allarme ecc..).
La concessione è comunque subordinata alla richiesta da parte del cliente.
Si precisa che la Banca può rifiutare di eseguire operazioni disposte dal cliente qualora esse comportino l'utilizzo dell'affidamento oltre l'importo concesso. Il saldo debitore oltre l'affidamento concesso si può determinare a seguito dell'addebito di disposizioni del Cliente autorizzate dalla Banca ovvero a seguito di disposizioni della Banca autorizzate dal Cliente (ad esempio carte di debito/credito, commissioni spese ecc.)

Anticipo Fatture o Contratti

Tali operazioni sono forme di finanziamento, a tempo determinato o indeterminato, che consentono ai clienti di cedere alla Banca con le modalità previste in contratto, i crediti, con scadenza futura, vantati verso terzi e comprovati da opportuna documentazione (ad esempio: fatture, ecc.) ottenendone in anticipo l'importo salvo buon fine.
L'anticipazione viene concessa a fronte della presentazione alla Banca delle fatture e/o altri documenti, per le quali il cliente intende chiederne l'anticipo. A partire dal momento in cui la cessione gli viene notificata, il debitore sarà obbligato verso la Banca (artt. 1260 e 1264 del codice civile).
La concessione di un anticipo su fattura avviene salvo buon fine (clausola "pro solvendo"): ciò significa che se il debitore non onorerà il credito, la Banca potrà addebitare sul conto corrente del cliente le somme anticipate o comunque chiedere la loro restituzione. Le anticipazioni saranno effettuate, nei limiti dell'affidamento accordato dalla Banca, per gli importi che di volta in volta il Cliente sarà a richiedere, a valere su un conto apposito (Conto Anticipi) acceso a nome del Cliente. Il Conto Anticipi costituisce lo strumento operativo di appoggio attraverso cui verrà eseguito il regolamento contabile dell'operazione; le somme oggetto di anticipazione saranno messe a disposizione del Cliente mediante accredito in Conto Corrente ordinario.

Quota Finanziabile

L'entità del finanziamento non deve, di norma, superare il 100% del credito vantato al netto di Iva.

Tassi e Commissioni
Il costo del servizio è costituito da interessi calcolati sulla somma anticipata oltre a specifiche commissioni relative alla presentazione delle fatture.

Accredito salvo buon fine di effetti, ricevute bancarie e altri documenti

Operazione attraverso cui la Banca, a fronte di una presentazione da parte del cliente del proprio portafoglio commerciale, concede un accredito in conto pari agli effetti/disposizioni elettroniche presentati con la clausola del salvo buon fine. Il relativo importo viene così reso disponibile prima che la Banca ne abbia curato l'incasso.
L'operazione si perfeziona mediante la concessione di un finanziamento con durata pari alle scadenze dei titoli e dei documenti, per un importo massimo pari al valore accreditato S.B.F., dedotto eventualmente uno scarto prudenziale.
Il rientro del finanziamento avviene con l'incasso dei titoli o dei documenti.
Gli effetti/disposizioni elettroniche anticipabili devono avere natura commerciale nel senso che devono essere state emesse in occasione di effettive operazioni di compravendita di beni e/o servizi.
Gli effetti/disposizioni elettroniche non onorati alla scadenza dal debitore principale sono addebitati, con le relative commissioni, sul conto del cliente affidato.

Tassi e Commissioni
Il costo del servizio è dato da:

- Interessi: il cliente paga gli interessi sulla somma effettivamente utilizzata;
- Gli accrediti sono effettuati al netto delle commissioni di incasso.

Sconto di effetti, ricevute bancarie e altri documenti

Lo sconto di portafoglio è un contratto attraverso cui la Banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
L'operazione di sconto consente, pertanto, lo smobilizzo dei crediti ai clienti che hanno necessità finanziarie ben determinate nel tempo e con un flusso di incassi/pagamenti regolari. Tale operazione consente al cliente di affidare alla Banca l'incasso del credito alla naturale scadenza, con disponibilità anticipata delle somme.
L'operazione di sconto commerciale si perfeziona con l'accredito in c/c del netto ricavo della presentazione effetti del cliente.

Gli effetti che possono essere presentati allo sconto sono:

- Accettazioni, comprese quelle derivanti da vendite rateali e quelle assistite da garanzie ipotecarie o da privilegio;
- Tratte con o senza spese, emesse dal cliente o munite di girata.

Tassi e Commissioni
Il costo dell'operazione di sconto commerciale è dato da:

- Costo Percentuale, rappresentato dall'interesse, calcolato sull'ammontare della presentazione al tasso concordato, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di presentazione degli effetti e quello della loro scadenza bancaria (intendendosi con tale termine la scadenza vera e propria indicata su ciascun effetto, maggiorata dai cosiddetti "giorni banca")

- Commissioni d'Incasso, percepite dalla banca per ogni effetto scontato; tra queste commissioni si annovera anche il "diritto di brevità" percepito sugli effetti aventi scadenza bruciante (cfr. Foglio Informativo Incassi Commerciali).

Per saperne di più è possibile consultare:
- La **Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici"** disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.igeadigitalbank.it nella sezione Trasparenza;
- Lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art. 2 della Legge n. 108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

Beneficiari (Clientela Target):

Le linee di credito sopramenzionate offerte dalla Banca sono destinate ai seguenti soggetti: **Grandi Imprese** e **PMI** (micro, piccole e medie imprese) in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento, e **clientela al dettaglio non consumatrice** (ad es. ditte individuali).

Fondo di Garanzia

Il finanziamento può essere assistito dal "Fondo di Garanzia" costituito presso Medio Credito Centrale S.p.A. La fruizione di tale garanzia è disciplinata da apposite disposizioni emanate dal Medio Credito Centrale S.p.A., nella sua veste di Ente gestore del Fondo. Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi e il Cliente predeterminati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo (di seguito "Spese per rilascio garanzia Fondo MCC"), sotto forma di commissione una tantum. In tal caso, la commissione è a carico del Cliente. Le regole di calcolo di applicazione della commissione sono descritte nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia. La commissione è diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale, delle dimensioni (micro, piccola o media) e della tipologia dell'impresa finanziata (femminile, start-up, ecc.), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo di Garanzia. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della Banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia. Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia.
Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Principali Rischi

Tra i principali rischi delle tipologie di finanziamento sopra indicate vanno tenuti presenti:
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il finanziamento sia regolato a tasso fisso;
- qualora l'operazione sia regolata a tassi legati a parametri di indicizzazione (variabile), il cliente può essere soggetto al rischio di variazioni di tasso sfavorevoli conseguenti all'andamento dei mercati finanziari;
- qualora il debitore rendesse insoluto il credito sarà addebitato al cliente presentatore l'ammontare del credito stesso maggiorato delle spese e commissioni di insoluto;
- ove richiesta la Garanzia MCC, la concessione del finanziamento è condizionata al buon esito del rilascio della stessa da parte di MCC. Qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento.

Principali condizioni economiche

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso. Le condizioni economiche, inoltre, non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi e/o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE

Fidi e Sconfinamenti	
Voci	**Costi**
Durata	A tempo determinato A tempo indeterminato
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	
Fisso	Massimo **11,00%**
Variabile	Euribor 1/3/6[1] mesi 365 giorni con rilevazione mensile/trimestrale/semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del **11,00%**
Commissione Onnicomprensiva	**0,50%** trimestrale dell'importo di affidamento
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	**11,00%**
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi extra- fido	**€ 0,00**
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	**11,00%**
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi in assenza di fido	**€ 0,00**
Capitalizzazione	
Periodicità di capitalizzazione interessi	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla chiusur del rapporto). Per i contratti stipulati in corso d'anno al 3 dicembre
Criterio calcolo interessi	Anno civile
Esigibilità interessi debitori	Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati
Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	**11,00%**
Spese	
Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	Ove previste, massimo **1,00%** dell'importo finanziato
Spese di Mediazione	Ove previste, massimo **3,00%** dell'importo deliberato

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet di Igea Digital Bank (www.igeadigitalbank.it).

ANTICIPO SU FATTURE O CONTRATTI

Modalità di Gestione **"a due conti": Conto Ordinario/Conto Anticipi**

È prevista l'apertura di conto corrente ordinario intestato al soggetto affidato e di un "conto anticipo" necessario per il regolamento contabile delle operazioni di anticipazione.
L'operazione di anticipazione si concretizza **accreditando il conto corrente ordinario del cliente** e **addebitando**

[1] La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

contestualmente il conto anticipi ad esso collegato. Parimenti vengono addebitate sul conto corrente ordinario le commissioni e le spese stabilite per la presentazione delle fatture.
Al pervenire del pagamento della fattura, la Banca provvede ad accreditare il conto anticipi per la quota anticipata e a versare l'eventuale differenza tra l'importo pagato e l'importo anticipato nel conto corrente ordinario.
Qualora, per qualsiasi motivo, una o più fatture non fossero puntualmente ed integralmente pagate alla scadenza, il cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, a richiesta della Banca, l'importo rimasto insoluto, restando in facoltà della Banca medesima, nel caso di cessione comunicata al debitore, qualsiasi azione, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti del debitore ceduto. La Banca, quindi, è autorizzata ad addebitare il conto corrente ordinario del cliente, stornando contestualmente il medesimo importo dal conto anticipi collegato.
Al creditore è concessa la possibilità di poter prorogare la scadenza della/e fattura/e anticipata/e. In questa evenienza, la Banca considera come scadenza la nuova data indicata e si comporta conseguentemente.

Fidi e Sconfinamenti	
Voci	**Costi**
Durata	A tempo determinato A tempo indeterminato
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	
Fisso	**11,00 %**
Variabile	Euribor 1/3/6[2] mesi 365 giorni con rilevazione mensile/trimestrale/semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del **6,00%**, fermo restando che, nel caso in cui l'Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà considerato pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor")
Commissione Onnicomprensiva	**0,50%** trimestrale dell'importo di affidamento
Capitalizzazione	
Periodicità di capitalizzazione interessi	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla chiusur del rapporto). Per i contratti stipulati in corso d'anno al 3 dicembre
Criterio calcolo interessi	Anno civile
Esigibilità interessi debitori	Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati
Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	**11,00 %**
Spese	
Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	Ove previste, massimo **1,00%** dell'importo finanziato
Spese di Mediazione	Ove previste, massimo **3,00%** dell'importo deliberato
SPESE GESTIONE CONTO ANTICIPI	
Spese per singola operazione	Non previste
Spese per invio comunicazioni	**€ 1,25** per invio postale **Non previste** per On line[3]
Periodicità invio estratto conto	Trimestrale
Recupero Imposta di bollo nella misura di legge attualmente in vigore	**€ 100,00**
Spese liquidazione interessi debitori	Non previste
Spese di tenuta conto trimestrali	Non previste
PRESENTAZIONE FATTURA	
Percentuale massimo dell'anticipo	100% del valore facciale del credito (al netto dell'iva)
Commissione di incasso di singola fattura	**€ 6,00**

[2] La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.
[3] Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

Commissione di proroga singola fattura	€ 6,00

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet di Igea Digital Bank (www.igeadigitalbank.it).

ACCREDITO SALVO BUON FINE DI EFFETTI, RICEVUTE BANCARIE E ALTRI DOCUMENTI

Modalità di Gestione **"a due conti": Conto Ordinario/Conto Anticipi.**

È prevista l'apertura di conto corrente ordinario intestato al soggetto affidato e di un "conto anticipi" necessario per il regolamento contabile delle operazioni di anticipazione.
Con la modalità di incasso degli effetti tramite "accredito s.b.f. su c/anticipi" la banca provvede ad anticipare in c/c l'importo totale degli effetti creando un fido s.b.f. su un c/anticipi, pari all'importo della presentazione, al tasso appositamente concordato con il cliente. Sul c/anticipi viene quindi eseguita una scrittura di addebito, pari all'importo della presentazione, che viene pareggiata con un accredito sul c/c ordinario di pari importo. In tal, modo, a conclusione dell'operazione, al cliente viene accreditato, in c/c ordinario, un importo pari alla presentazione. All'atto della presentazione la banca provvede ad applicare, per ogni singola disposizione, una commissione d'incasso. Nel caso di ritorno di un effetto o disposizione insoluto/protestato/richiamato/ecc, la banca provvede a recuperare, in capo al cliente, oltre all'importo dell'effetto, le commissioni e spese reclamate dalla banca o filiale di appoggio, oltre ad una propria commissione di insoluto.

Fidi e Sconfinamenti	
Voci	**Costi**
Durata	A tempo determinato A tempo indeterminato
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	
Fisso	**11,00 %**
Variabile	Euribor 1/3/6[4] mesi 365 giorni con rilevazione mensile/trimestrale/semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del **6,00%**, fermo restando che, nel caso in cui l'Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà considerato pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor")
Commissione Onnicomprensiva	**0,50%** trimestrale dell'importo di affidamento
Capitalizzazione	
Periodicità di capitalizzazione interessi	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla chiusur del rapporto). Per i contratti stipulati in corso d'anno al 3 dicembre
Criterio calcolo interessi	Anno civile
Esigibilità interessi debitori	Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati
Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	**11,00 %**
Spese	
Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	Ove previste, massimo **1,00%** dell'importo finanziato
Spese di Mediazione	Ove previste, massimo **3,00%** dell'importo deliberato
SPESE GESTIONE CONTO ANTICIPI	
Spese per singola operazione	Non previste
Spese per invio comunicazioni	**€ 1,25** per invio postale **Non previste** per On line[5]

[4] La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.
[5] Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

Periodicità invio estratto conto	Trimestrale
Recupero Imposta di bollo nella misura di legge attualmente in vigore	€ 100,00
Spese liquidazione interessi debitori	Non previste
Spese di tenuta conto trimestrali	Non previste

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet di Igea Digital Bank (www.igeadigitalbank.it).

SCONTO DI EFFETTI, RICEVUTE BANCARIE E ALTRI DOCUMENTI

Condizione di accesso: **Apertura Conto Corrente Ordinario**

Fidi e Sconfinamenti	
Voci	**Costi**
Durata	A tempo determinato A tempo indeterminato
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	
Fisso	11,00%
Variabile	Euribor 1/3/6[6] mesi 365 giorni con rilevazione mensile/trimestrale/semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del **6,00%**, fermo restando che, nel caso in cui l'Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà considerato pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor")
Commissione Onnicomprensiva	**0,50%** trimestrale dell'importo di affidamento
Capitalizzazione	
Criterio calcolo interessi	Anno civile
Spese	
Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	Ove previste, massimo **1,00%** dell'importo finanziato
Spese di Mediazione	Ove previste, massimo **3,00%** dell'importo deliberato

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet di Igea Digital Bank (www.igeadigitalbank.it).

RECESSO, PORTABILITÀ E RECLAMI

Recesso

Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese, rinunciando alla linea di credito, con effetto di chiusura dell'operazione e delle diverse forme tecniche di utilizzo dell'affidamento mediante corresponsione delle somme dovute in esecuzione del contratto.
La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, dall'Affidamento ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata A.R. o altra modalità alla stessa equiparata ai sensi della legge tempo per tempo vigente (ad es. posta elettronica certificata - PEC), un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

[6] La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

La Banca può esercitare la facoltà di recesso, riduzione e sospensione dell'Affidamento al prodursi di eventi significativi o in caso di irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività, tale da porre ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura effettiva del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di recesso o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto.

Portabilità

Nel caso in cui, per estinguere l'affidamento, il Cliente che sia classificato come cliente al dettaglio ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, lo stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Reclami

Per eventuali contestazioni relative al presente Contratto, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami), Via Tomacelli 107, 00186, Roma (RM), presentando reclami scritto a mezzo di lettera ordinaria o (soluzione preferibile) raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna alla Banca (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti recapiti:

(i) posta elettronica: reclami@igeadigitalbank.it

(ii) PEC: reclami.igeadigitalbank@legalmail.it

o a quelli successivamente comunicati dalla Banca tramite pubblicazione sul sito internet della medesima alla sezione "*Reclami*".

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro 60 (*sessanta*) giorni dalla data di ricezione, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Qualora la Banca non fornisca risposta entro i termini previsti, o, comunque, nel caso in cui il Cliente non si ritenga soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca ovvero ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie eventualmente insorte tra la Banca e il Cliente con riferimento al presente Contratto, potrà rivolgersi in presenza di reclamo presentato alla Banca, all'Arbitro Bancario Finanziario (costituito con deliberazione del CICR del 29 luglio 2008 e Regolamento di Banca d'Italia del 18 giugno 2009), utilizzando la modulistica disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali di Banca d'Italia.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia e della Banca in formato cartaceo e può essere trasmessa in formato elettronico su richiesta dal Cliente. Tale Guida può essere anche consultata sul sito internet delle Banca stessa (www.igeadigitalbank.it). Nel caso di offerta o conclusione del presente Contratto fuori sede o a distanza, essa è comunque preventivamente fornita

al Cliente mediante pubblicazione nella Piattaforma Home Banking.
Il Cliente ha anche la possibilità di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Ricorsi all'autorità giudiziaria

Fatto salvo quanto sopra indicato, resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (*Condizioni di procedibilità e rapporti con il processo*), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto, ovvero uno dei procedimenti relativi ai Ricorsi stragiudiziali.

Per esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo che precede, il Cliente può – anche in assenza di preventivo reclamo – ricorrere in alternativa:

(i) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);

(ii) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

Legenda

Clientela al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Fido o affidamento	Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Interessi debitori	Sono gli interessi calcolati, in misura percentuale, sulle somme di denaro che il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca (e che quindi rappresentano un debito del cliente nei confronti della Banca), sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, salvo quelli di mora e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Gli interessi debitori relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno, divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del Cliente, delle comunicazioni periodiche. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili Il Cliente ha facoltà di autorizzare in via preventiva e per iscritto l'addebito in conto degli interessi debitori divenuti tempo per tempo esigibili. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio di interessi debitori.
Interessi di mora	Sono gli interessi calcolati sulle somme di denaro dovute dal Cliente alla Banca a titolo di interessi debitori nel caso di mancato pagamento delle stesse successivamente alla loro esigibilità. Tali interessi maturano automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
Microimpresa	Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento BCE è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento EURIBOR è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor – Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'IRS (acronimo di Interest Rate Swap) o Eurirs (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse. È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation).Il tasso di interesse (indice di riferimento + spread) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

La quotazione degli indici di riferimenti è pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore".

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).

EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
EURIBOR 3 MESI a 360 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 360 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 360 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.